

LA DOMANDA DI CONCORDATO DELLE SOCIETA'

Competenza degli organi societari, forma e pubblicità

SOMMARIO: 1. DISCIPLINA ANTE RIFORMA. 1.1. Premesse 1.2. Società di capitali. 1.3. Società di persone. 2. DISCIPLINA POST RIFORMA. 2.1. La norma. 2.2. Contenuto della domanda di concordato. 2.3. Competenza nelle società di persone. 2.4. Competenza nelle società per azioni. 2.5. Competenza nelle società a responsabilità limitata. 3. PUBBLICITA' DELLA DOMANDA DI CONCORDATO. 3.1 Società di persone e società di capitali. 3.2. Effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese in genere. 3.3. Iscrizione nel registro delle imprese della proposta di concordato delle società di capitali. 3.4. Effetti dell'iscrizione della proposta di concordato preventivo delle società di capitali. 3.5. La proposta di concordato fallimentare presentata da uno o più creditori o da un terzo. 4. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL NOTAIO

1. DISCIPLINA ANTE RIFORMA

1.1. Premesse. Con queste brevi note ci si propone di esaminare la domanda di concordato, preventivo e fallimentare, delle società¹, limitatamente ai profili di interesse anche notarile; si esaminerà, quindi, sinteticamente, la competenza degli organi sociali all'approvazione di tale domanda, la sua forma, gli adempimenti pubblicitari conseguenti, gli obblighi e le responsabilità del notaio.

Prima della riforma della legge fallimentare², attuata, come è noto, con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, gli artt. 152, secondo comma, 161, quarto comma, e 187, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, prevedevano che la proposta e le condizioni del concordato fallimentare, la domanda di ammissione al concordato preventivo e la domanda di ammissione all'amministrazione controllata nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice dovevano essere approvate dai soci che rappresentassero la maggioranza assoluta del capitale sociale e nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative dovevano essere approvate dall'assemblea straordinaria dei soci, salvo che tali poteri fossero stati delegati agli amministratori.

1.2. Società di capitali. Nelle società di capitali la competenza dell'assemblea straordinaria all'adozione della delibera comportava che il verbale che la conteneva doveva essere redatto da un notaio e ciò ai sensi degli artt. 2375, 2464 e 2486 c.c. (nel testo antecedente la riforma del diritto societario, attuata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6).

Per i verbali assembleari si riteneva fosse imposta la forma scritta ad substantiam³ e che la mancata verbalizzazione configurasse un'ipotesi di inesistenza della relativa delibera⁴. La

¹ Non sarà oggetto di esame la proposta di concordato nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, disciplinata dall'art. 214 L.F.

² Preceduta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80.

³ Cfr. Trib. Cosenza 13/7/1992 in Le Società 1993, 77; Trib. Napoli 16/10/1989 in Giur.Comm. 1991, II, 691.

⁴ Cfr. Cass. 2/4/2007, n. 8222.

mancata redazione del verbale da parte di un notaio⁵, invece, si configurava come vizio del procedimento, che non comportava l'inesistenza dell'atto, né la sua nullità, in quanto non ricorrevano l'impossibilità o l'illiceità dell'oggetto previsti dall'art. 2379 c.c. nel testo antecedente la riforma del diritto societario⁶.

Inoltre, nelle società di capitali, nonostante l'espressa competenza dell'assemblea straordinaria, le delibere sopra citate non erano soggette all'omologa giudiziaria⁷. Infatti, all'epoca, sottoposti all'omologa erano tassativamente soltanto gli atti costitutivi delle società di capitali, delle società cooperative, delle mutue assicuratrici e delle società consortili di capitali o delle società consortili cooperative; le delibere dell'assemblea straordinaria che modificavano lo statuto; le altre delibere dell'assemblea straordinaria espressamente previste dalla legge (emissione di prestito obbligazionario, scioglimento volontario, trasformazioni, fusioni e scissioni) e infine le delibere delegate degli amministratori di aumento del capitale sociale o di emissione delle obbligazioni. Non erano invece soggette ad omologa tutte le altre delibere di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci (oltre a quelle relative alle procedure concorsuali minori sopra citate), come le delibere relative alla nomina e ai poteri dei liquidatori, alla non distribuzione ai soci dei titoli azionari e come quelle previste dalle varie leggi sulla rivalutazione monetaria.

Secondo la prevalente giurisprudenza le delibere aventi ad oggetto la proposta e le condizioni del concordato fallimentare, la domanda di ammissione al concordato preventivo e la domanda di ammissione all'amministrazione controllata non erano soggette all'omologa giudiziaria perché non comportavano alcuna modifica all'organizzazione della società, ma attenevano solamente all'amministrazione del patrimonio e alla gestione dell'impresa. Di conseguenza, nessuna pubblicità veniva attuata (né nel registro delle società commerciali tenuto dalla cancelleria del tribunale, né, successivamente, nel registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio): infatti, formalmente, l'omologa giudiziaria consisteva nell'ordine di iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2436 e 2411 c.c., nel testo antecedente la riforma societaria).

Solamente alcune isolate pronunce propendevano per la necessità del controllo omologatorio, assumendo che tali delibere fossero indicative della volontà di mettere in liquidazione la società, confessandone contestualmente lo stato di insolvenza⁸.

La situazione sostanzialmente non mutava dopo l'abolizione dell'omologa giudiziaria⁹, attuata in via transitoria con la legge 24 dicembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999) e in via definitiva con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma sostanziale delle società di capitali): nei medesimi casi in cui, prima della legge 340/2000, il tribunale, all'esito positivo del controllo omologatorio, ordinava l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, il notaio che aveva verbalizzato la delibera dell'assemblea straordinaria, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne doveva chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese. Per

⁵ Da redigersi per atto pubblico, come si ricava dagli artt. 2421, primo comma, n. 3, e 2490, primo comma, n. 2, c.c.

⁶ Cfr. Cass. 2/4/2007, n. 8222, sopra citata.

⁷ Cfr. Trib. Udine 18/1/1983 in Dir. Fall. 1983, II, 478; 23/4/1984 in Dir. Fall. 1984, II, 492; 18/6/1993 in Dir. Fall. 1993, II, 1110.

⁸ Così Trib. Roma 26/3/1998 in Le Società, 1998, 1192.

⁹ L'omologa giudiziaria è però tuttora prevista, in via eventuale, nell'ipotesi in cui il notaio ritenga non adempite le condizioni di legge e non iscriva, quindi, il verbale nel registro delle imprese (art. 2436 c.c.).

cui, non essendo soggetta ad omologa, prima della legge 340/2000 e secondo la giurisprudenza prevalente, la delibera dell'assemblea straordinaria avente ad oggetto la proposta e le condizioni del concordato fallimentare, la domanda di ammissione al concordato preventivo e la domanda di ammissione all'amministrazione controllata, dopo l'abolizione dell'omologa e prima della riforma fallimentare, il notaio verbalizzante non era tenuto a chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tale delibera.

Va ancora ricordato che, oltre alla competenza dell'assemblea straordinaria, la previgente normativa prevedeva la delega agli amministratori, che poteva essere conferita caso per caso o anche in via generale con clausola statutaria¹⁰.

1.3. Società di persone. Nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice la decisione di approvazione della proposta e delle condizioni del concordato fallimentare, della domanda di ammissione al concordato preventivo e della domanda di ammissione all'amministrazione controllata da parte di tanti soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale non doveva rivestire una particolare forma: infatti, ai sensi degli artt. 2251, 2291, 2315 c.c., quanto all'atto costitutivo, nessuna forma speciale è tuttora imposta, salvo quella richiesta dalla natura dei beni conferiti e quella prevista per la pubblicità; anche per le modifiche dell'atto costitutivo nessuna forma è richiesta, salvo quella prevista per la pubblicità (art. 2300 c.c.)¹¹.

Peraltro, era ed è tuttora evidente l'opportunità di documentare in modo autentico la decisione dei soci, anche se il Tribunale può sempre sentirli personalmente.

Inoltre, la disposizione secondo cui tali decisioni dovessero essere assunte non all'unanimità, ma a maggioranza assoluta del capitale, comprovava che anche per le società di persone le decisioni stesse attenevano alla gestione dell'impresa e ciò era senz'altro coerente con quella dottrina che, nelle società di persone, richiede l'unanimità dei consensi quando le decisioni modificano le basi organizzative della società, ma richiede la semplice maggioranza quando le decisioni attengono alla gestione dell'impresa¹².

2. DISCIPLINA POST RIFORMA

2.1. La norma. Il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, rettificato con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha soppresso la procedura di amministrazione controllata¹³ e ha così modificato l'art. 152 della legge fallimentare dettato per il concordato fallimentare delle società:

"1. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

¹⁰ Per Trib.Roma 26/3/1998 (citato nella precedente nota 8) in nessun caso la delega poteva essere prevista ab origine in una clausola statutaria. Contra M.Tassi nella nota al citato decreto.

¹¹ La cessione di quote nelle società di persone si configura come una modifica dell'atto costitutivo, ma per il suo perfezionamento non è prevista la forma scritta, così come, peraltro, tale forma non è imposta per la cessione delle partecipazioni nella società a responsabilità limitata (cfr. Cass. 2/5/2007, n. 10121; Trib.Milano 30/1/2008 in *Le Società*, 2008, 992). La forma notarile è, invece, richiesta solamente per la pubblicità legale ("ad regularitatem"). Tuttavia, si ricorda la controversa disposizione di cui all'art. 36, comma 1-bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha consentito di attuare la pubblicità legale dichiarativa con atto non notarile.

¹² Cfr. G.F. Campobasso, *Diritto Commerciale*, 2, Utet 2002, pag. 114.

¹³ Art. 147 del D.Lgs. 5/2006.

a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.

3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b) del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile."

Tale norma, espressamente richiamata dall'art. 161 L.F., si applica anche al concordato preventivo delle società¹⁴.

2.2. Contenuto della domanda di concordato. Senza voler travalicare i limiti di queste note, si deve preliminarmente prendere atto che il legislatore della riforma ha fortemente detipizzato il contenuto della domanda di concordato, che oggi è *"aperto a qualsiasi formula atta a conseguire l'obiettivo primario del soddisfacimento dei creditori"*¹⁵. I concordati, da strumenti di prevenzione (concordato preventivo) o di cessazione (concordato fallimentare) del fallimento, oggi, oltre ad essere destinati alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti (artt. 124 e 160 L.F.), sono anche strumenti *"per il recupero dell'equilibrio economico e finanziario attraverso un vero e proprio piano industriale"*¹⁶. La soluzione concordataria può *"agevolmente coniugarsi alla riorganizzazione della società, che in situazione di crisi impone sovente il mutamento degli assetti imprenditoriali ..."*¹⁷.

Anche nei concordati si rileva la nuova impostazione delle procedure concorsuali che non hanno solo il tradizionale scopo di risolvere il conflitto tra debitore e creditore, ma anche, e soprattutto, quello di recuperare l'impresa intesa come valore, attraverso un ampio riconoscimento dell'autonomia privata, lasciando agli organi della procedura la funzione di controllo.

La proposta può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito (artt. 124 e 160 L.F.).

A seguito della riforma, i concordati possono continuare ad avere un contenuto meramente solutorio o liquidativo, ma sempre più spesso avranno un contenuto riorganizzativo della società¹⁸. L'estrema flessibilità dei nuovi concordati difficilmente potrà non coinvolgere tutti gli organi societari, in particolare l'assemblea dei soci. Infatti, l'eventuale

¹⁴ Ed anche al concordato nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 214 L.F.

¹⁵ F.Guerrera – M.Maltoni, Concordati giudiziali e operazioni societarie di "riorganizzazione", Studi e Materiali CNN, 2/2007, pag. 990.

¹⁶ L.Guglielmucci, Diritto Fallimentare, G.Giappichelli 2008, pag. 328.

¹⁷ F.Guerrera, Diritto Fallimentare (Manuale Breve), Giuffrè 2008, pag. 135.

¹⁸ Si deve ricordare che, ai sensi del nuovo art. 2484 c.c., il fallimento non è più causa di scioglimento della società. F.Guerrera, citato alla nota 15, distingue una "riorganizzazione conservativa", che preveda la ricapitalizzazione o il rifinanziamento della società, con il possibile mutamento della compagine sociale o dell'assetto di potere interno, ma con la conservazione del patrimonio in capo alla società, da una "riorganizzazione novativa", che preveda l'assegnazione totale o parziale del patrimonio ad una società terza, che si assume anche soltanto in parte i debiti concorsuali.

riorganizzazione dovrà essere attuata con delibere collegate, aventi ad oggetto operazioni sul capitale o straordinarie, di competenza assembleare¹⁹.

Sarebbe, quindi, difficile, aderire oggi alla giurisprudenza sopra citata, secondo cui la domanda di concordato non comportava alcuna modifica all'organizzazione della società, ma atteneva solamente all'amministrazione del patrimonio e alla gestione dell'impresa.

Inoltre, la delibera di approvazione da parte degli organi societari non può limitarsi ad una generica delega ad uno o più amministratori per la predisposizione e la presentazione della proposta ex art. 124 L.F. o del piano previsto dall'art. 160 L.F., ma, anche ai fini dell'obbligatoria pubblicità legale che verrà esaminata più avanti, deve avere per oggetto la proposta o il piano, quali parti integranti della domanda stessa rimessa all'approvazione degli organi societari.

2.3. Competenza nelle società di persone. La prima novità della riforma, per tutte le società e quanto alla competenza degli organi societari, consiste nella possibilità di deroga alla fattispecie legale con una diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto.

Così, se nelle società di persone è rimasta invariata la regola, per cui la proposta e le condizioni del concordato sono approvate dalla maggioranza dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale, è oggi possibile che l'atto costitutivo stabilisca che la proposta debba essere approvata all'unanimità²⁰ o che contenga la delega ad uno o più amministratori per formulare la proposta stessa.

Deve, inoltre, ritenersi tuttora valido l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale per maggioranza assoluta del capitale deve intendersi il "*capitale sociale costituito dalle quote di partecipazione dei soci*" ... con "*esclusione dell'applicazione sia dell'art. 2257, terzo comma, c.c. e sia dell'art. 2282*"²¹ e quindi non sono esclusi dal voto i soci d'opera²².

Il problema, sollevato in passato, se nell'accomandita semplice sia necessario anche il consenso dei soci accomandanti (sulla base della lettera della legge che richiede la maggioranza del capitale) o se il calcolo di tale maggioranza debba farsi tenendo conto delle sole partecipazioni dei soci accomandatari, in quanto la proposta di concordato rientra tra le facoltà gestorie²³, non sembra oggi più di attualità, alla luce di quanto si è sopra affermato sul contenuto del nuovo concordato. Ed anzi, proprio perché, all'esito del concordato, i diritti dei soci accomandanti possono essere profondamente modificati, sembra necessario un loro coinvolgimento nelle relative decisioni.

Nel caso di società di persone con due soci con pari quota, una risalente giurisprudenza aveva ritenuto inammissibile la domanda non proposta da entrambi i soci²⁴. Tuttavia, la dottrina aveva obiettato, e tuttora ribadisce, che, presentata la domanda di ammissione alla procedura di concordato da parte di uno solo dei soci, il Tribunale, prima di

¹⁹ Sul punto si rimanda a F.Guerrera – M.Maltoni, sopra citati nella nota 15.

²⁰ Prima della riforma si riteneva illegittima una clausola statutaria che nelle società di persone imponesse l'approvazione all'unanimità della proposta; tuttavia, si riteneva indispensabile l'unanimità (o la diversa maggioranza stabilita convenzionalmente per le modifiche dell'atto costitutivo ex art. 2252 c.c.), quando la proposta prevedeva la continuazione dell'attività dell'impresa, perché il potere che l'art. 152 L.F. riconosce alla maggioranza dei soci, non comprende anche il potere di modificare l'atto costitutivo, né di vincolare di nuovo i soci all'esercizio dell'attività economica.

²¹ Cass. 23/5/1990, n. 4669.

²² Così anche M.R.Grossi, La riforma della legge fallimentare, Giuffrè 2008, pag. 1324.

²³ Non si conosce, sul punto, alcuna pronuncia di legittimità.

²⁴ Trib.Cosenza 14/5/1980 in Fallimento 1981, 110.

assumere qualsiasi iniziativa, deve convocare l'altro socio, che non ha interesse a non avvantaggiarsi del beneficio del concordato preventivo e che comunque, in tale sede, può far valere tutti i mezzi di difesa consentiti dalla legge in pieno contraddittorio con l'istante²⁵.

Come per il passato, nelle società di persone nessuna forma speciale è richiesta per la decisione sull'approvazione della domanda di concordato, tanto meno quella notarile.

2.4. Competenza nella società per azioni. La proposta e le condizioni del concordato nelle società per azioni sono deliberate dagli amministratori, in coerenza con la tendenza legislativa, che emerge dalla riforma del diritto societario²⁶, al trasferimento di competenze dall'organo assembleare a quello gestorio²⁷.

E' opportuno ricordare che, a seguito della riforma societaria, nelle società per azioni sono possibili tre sistemi di amministrazione (e di controllo, che però qui non rilevano):

sistema tradizionale: che è quello legale (artt. 2380 bis e segg. c.c.) se lo statuto non dispone diversamente, in cui la gestione è affidata esclusivamente o a un organo monocratico (amministratore unico) o a un organo pluripersonale collegiale (consiglio di amministrazione);

sistema dualistico: che deve essere espressamente previsto dallo statuto (artt. 2409-octies e segg. c.c.), in cui la gestione è affidata esclusivamente a un organo pluripersonale collegiale (consiglio di gestione);

sistema monistico: che deve essere espressamente previsto dallo statuto (artt. 2409-sexiesdecies e segg. c.c.), in cui la gestione è affidata esclusivamente a un organo pluripersonale collegiale (consiglio di amministrazione).

Caratteristica costante dei tre sistemi di amministrazione è il principio secondo cui la gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo; mentre le modifiche statutarie spettano all'assemblea, salve le ipotesi, espressamente previste dalla legge o dallo statuto, di competenza concorrente o esclusiva dell'organo amministrativo (artt. 2365, 2420-ter, 2443, 2446, 2505 e 2505-bis c.c.).

Gli organi di cui sopra sono competenti a deliberare sulla proposta e sulle condizioni del concordato, ai sensi dell'art. 152 L.F., richiamato anche dall'art. 161 L.F.

Sarebbe, però, errato credere che, avendo il legislatore attribuito la competenza agli amministratori (ai quali spetta in via esclusiva il potere di amministrare), sia così dimostrato che l'approvazione della domanda di concordato sia tuttora un atto di gestione. Infatti, da una parte la scelta del legislatore di attribuire (con norma dispositiva) la competenza agli amministratori dipende dalla dichiarata volontà di armonizzare la riforma fallimentare con la riforma societaria; dall'altra il contenuto della nuova domanda di concordato può essere così vario e complesso, da eccedere i limiti degli atti di gestione.

Ben consapevole di quanto sopra, il legislatore ha consentito che lo statuto possa, con una diversa previsione, attribuire ad altri organi la competenza sulla domanda di concordato, in particolare all'assemblea²⁸.

²⁵ G.Lo Cascio, Il concordato preventivo, Giuffrè 2008, pag.288.

²⁶ Così la relazione governativa allo schema di decreto legislativo.

²⁷ Cfr. S.Ambrosini, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Trattato di diritto commerciale, Vol. 11, Cedam 2008, pag. 65.

²⁸ Peralto, a tutt'oggi, è difficile leggere uno statuto societario che contenga tale deroga, anche perché, in sede di costituzione, nessuno pensa, quantomeno per scaramanzia, ad un futuro stato di crisi della società che sta nascendo. Recentemente, in occasione di alcune operazioni sul capitale di una società in evidente difficoltà, è stata inserita la clausola derogatoria, al solo scopo di consentire al socio pubblico di minoranza una maggiore possibilità di controllo.

Quando la domanda di concordato non ha solamente un contenuto solutorio, ma anche riorganizzativo, è necessario il coinvolgimento dell'assemblea, poiché il concordato può comportare modifiche statutarie e incidere sulle partecipazioni dei soci²⁹. Infatti, se la proposta o il piano prevedono una riorganizzazione societaria, le disposizioni speciali della legge fallimentare devono essere coordinate con quelle di diritto comune.

Per cui, quando è prevista un'operazione sul capitale o, comunque, un'operazione straordinaria, ai fini della riorganizzazione societaria, e non vi sia la deroga statutaria alla competenza degli amministratori per l'approvazione della domanda di concordato, gli amministratori potranno nella loro delibera approvare una mera programmazione di tali operazioni, che dovranno poi essere formalmente deliberate dall'assemblea in sede di esecuzione del concordato; oppure tali operazioni, subordinate all'omologa del concordato, potranno anche essere subito deliberate dall'assemblea, contestualmente all'approvazione della domanda separatamente deliberata dagli amministratori³⁰.

Naturalmente, nell'ipotesi di deroga statutaria a favore dell'assemblea, quest'ultima sarà anche competente a deliberare sulla proposta di concordato.

Tuttavia, anche in mancanza di deroga statutaria, deve ritenersi valida la decisione dei soci sulla domanda e sulla proposta di concordato, purché alla decisione partecipino tutti gli amministratori ed essi votino favorevolmente, se soci, o comunque non si oppongano alla decisione stessa³¹.

2.5. Competenza nella società a responsabilità limitata. Anche nelle società a responsabilità limitata la proposta e le condizioni del concordato sono deliberate dagli amministratori.

Si ricorda che, a seguito della riforma del diritto societario, nelle società a responsabilità limitata l'amministrazione può essere affidata:

a un organo monocratico: amministratore unico;

a un organo pluripersonale collegiale: consiglio di amministrazione;

a un organo pluripersonale non collegiale: due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

Diversamente dalle società per azioni, la gestione dell'impresa non spetta esclusivamente agli amministratori, ben potendo l'atto costitutivo attribuire poteri gestori anche ai soci, i quali decidono con metodo collegiale o non collegiale³². La ripartizione di competenze, non solo gestorie, tra amministratori e soci nelle società a responsabilità limitata non è netta come nelle società per azioni. Tuttavia, sono riservate esclusivamente alla competenza dei soci gli atti e le operazioni previsti nell'art. 2479, secondo comma, c.c., tra cui, ai fini di queste note, le modificazioni dell'atto costitutivo e le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante

²⁹ Cfr., ex plurimis, F.Guerrera citato alla nota 15.

³⁰ F.Guerrera, Il nuovo diritto fallimentare, Zanichelli 2006, t.II, pag. 2220.

³¹ Quanto sopra analogamente all'opinione della giurisprudenza di merito sul conferimento della delega agli amministratori, che, pur essendo di competenza del consiglio di amministrazione, si ritiene possa essere deliberata dall'assemblea in presenza delle circostanze indicate nel testo (cfr. Trib.Genova 14/2/1986 in Le Società, 1986, 414 e in Riv.Not., 1986, 971; Trib.Vicenza 24/3/1988 in Le Società, 1988, 857; Trib.Cassino 9/6/1989 in Le Società, 1989, 1307; Trib.Bologna 20/04/1995 in Le Società, 1995, 1224).

³² Rispettivamente in assemblea o con la consultazione scritta o con il consenso espresso per iscritto (artt. 2479 e 2479-bis c.c.).

modificazione dei diritti dei soci; in questi due casi i soci devono sempre decidere con metodo collegiale (art. 2479, quarto comma, c.c.).

Inoltre, anche quando la competenza è statutariamente attribuita agli amministratori, è possibile che la decisione venga assunta dai soci, su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale (art. 2479, primo comma, c.c.).

Di conseguenza, l'approvazione della domanda di concordato può essere decisa dagli amministratori (nelle varie forme in cui il relativo organo è disciplinato dall'atto costitutivo), ma deve essere decisa dai soci quando ciò è espressamente previsto nell'atto costitutivo, quando la decisione comporta una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e, infine, quando la decisione viene sottratta agli amministratori, ai sensi dell'art. 2479, primo comma, c.c. Nell'ipotesi in cui il concordato abbia anche fini riorganizzativi, la decisione sulle operazioni sul capitale e sulle operazioni straordinarie spetta ai soci.

Va ancora ricordato che, ai sensi dell'art. 2475 c.c., e purché sia espressamente previsto dall'atto costitutivo, le decisioni dell'organo amministrativo pluripersonale collegiale (consiglio di amministrazione), possono essere assunte non solo in forma collegiale, ma anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

Per il resto valgono le osservazioni già fatte per le società per azioni.

3. PUBBLICITA' DELLA DOMANDA DI CONCORDATO

3.1. Società di persone e società di capitali. Il terzo ed ultimo comma dell'art. 152 L.F., richiamato anche dall'art. 161 L.F., letteralmente dispone: *"In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b) del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile."*

Il legislatore della riforma, innovando la precedente disciplina, ha disposto che la decisione o deliberazione di approvazione della domanda di concordato delle società venga iscritta nel registro delle imprese.

La pubblicità legale, prevista dall'art. 152 L.F., ha anche lo scopo di far conoscere ai terzi, nel concordato preventivo, lo stato di crisi e, in entrambi i concordati, le soluzioni proposte per il superamento di tale stato.

Un primo dubbio che assale l'interprete (e prima di tutti il notaio) è se tale pubblicità legale sia imposta solo per le società di capitali o anche per le società di persone.

La ratio della norma, che impone la pubblicità, e gli effetti che dalla sua applicazione scaturiscono dovrebbero essere ritenuti comuni a tutte le società e quindi anche alle società di persone. E' inoltre possibile una lettura della norma, tale da estenderne l'applicazione anche alle società di persone: infatti, l'inciso *"di cui alla lettera b) del secondo comma"* potrebbe riferirsi esclusivamente al sostantivo *"deliberazione"* (utilizzato nel precedente secondo comma per le società di capitali), mentre il sostantivo *"decisione"* potrebbe riferirsi alla lettera a) del secondo comma e quindi alle società di persone³³.

Tuttavia, nonostante la sua difettosa formulazione, la norma non sembra applicabile alle società di persone, ciò perché: i) nessuna forma è prevista per le decisioni di tale tipo

³³ In via meramente indicativa si può affermare che il termine *"decisione"* è normalmente utilizzato per esprimere il consenso dei soci raccolto con metodo non collegiale e quindi, in particolare, nelle società di persone.

societario, e tanto meno quella notarile, come si è in precedenza ricordato; ii) la relazione governativa allo schema di decreto legislativo espressamente parla di *“obbligo di formalizzare attraverso l'intervento del notaio le decisioni concernenti la proposta di concordato riguardanti società di capitali”*³⁴; iii) anche nel diritto comune, quanto agli effetti della pubblicità delle modifiche statutarie, esiste una disciplina diversa tra società di persone e società di capitali.

Di conseguenza, anche se ciò può non sembrare ragionevole, il dubbio di cui sopra va risolto nel senso che nelle società di persone l'approvazione della domanda di concordato non deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese e, quindi, ancora una volta, non necessita di forma notarile.

3.2. Effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese in genere. Si deve rammentare che, in genere, un sistema di pubblicità legale, persegue lo scopo di informare i terzi di situazioni o di vicende rilevanti. A tal fine, in linea di massima, si suole distinguere la pubblicità in:

a) pubblicità notizia, che si limita a rendere conoscibili certi fatti, senza incidere né sul perfezionamento dell'atto, né sulla sua opponibilità ai terzi (ad es., nel registro delle imprese, il deposito del bilancio di esercizio ed in genere tutti gli atti soggetti soltanto a deposito³⁵);

b) pubblicità dichiarativa: che non incide sul perfezionamento dell'atto, ma lo rende opponibile ai terzi³⁶ (ad es., nei registri immobiliari, trascrizione di una compravendita o, nel registro delle imprese, iscrizione dell'alienazione della quota di società a responsabilità limitata³⁷);

c) pubblicità costitutiva: senza di essa l'atto non produce effetti tra le parti e non è opponibile ai terzi (ad es., nei registri immobiliari, iscrizione di ipoteca o trascrizione di pignoramento o, nel registro delle imprese, iscrizione dell'atto costitutivo di una società di capitali)³⁸.

Prima della riforma del diritto societario e quindi prima del 1° gennaio 2004³⁹ si riteneva che la pubblicità legale attuata dal registro delle imprese⁴⁰ fosse prevalentemente dichiarativa⁴¹ e certamente tale era quella imposta per le modifiche statutarie delle società di capitali.

Sono, però, noti i contrasti interpretativi sull'efficacia interna (nei confronti dei soci) ed esterna (nei confronti dei terzi) delle delibere di modifica statutaria: la tesi prevalente era nel senso di ritenere che l'efficacia esterna decorresse dalla data dell'iscrizione della delibera nel

³⁴ Naturalmente la relazione governativa, ai fini dell'interpretazione della norma, ha un valore molto limitato.

³⁵ Ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese ha effetto di pubblicità notizia.

³⁶ La norma regolatrice è contenuta nell'art. 2193 c.c., di cui, per le società, l'art. 2448 c.c. è un'applicazione.

³⁷ Per i dubbi interpretativi sul conflitto tra più acquirenti dal medesimo dante causa di una quota sociale (art. 2470, terzo comma, c.c.) cfr. M.Maltoni, La riforma della società a responsabilità limitata, Ipsoa 2007, pag. 232.

³⁸ La pubblicità costitutiva è, ad un tempo, anche pubblicità dichiarativa.

³⁹ Data di entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

⁴⁰ L. 29 dicembre 1993, n. 580, e D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.

⁴¹ Cfr. C.Ibba, Gli effetti dell'iscrizione nel Registro delle Imprese a cura di G.Marasà e C.Ibba, Utet 1997, pagg. 209 e segg.

registro delle imprese, mentre quella interna decorresse immediatamente dalla data della delibera, ma che fosse sottoposta alla condizione risolutiva del diniego di omologazione⁴².

La riforma societaria ha novellato l'art. 2436 c.c., che ora così recita nel quinto comma: *“La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione”*. L'iscrizione ha, perciò, valore costitutivo.

Dopo la riforma societaria tutti gli effetti delle delibere modificative, sia interni che esterni, non si producono che dopo l'iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese⁴³. Con ciò la riforma societaria ha risolto il contrasto interpretativo sopra menzionato, accentuando la funzione costitutiva, al servizio di esigenze di certezza, stabilità e funzionalità dell'attività sociale⁴⁴.

3.3. Iscrizione nel registro delle imprese della proposta di concordato delle società di capitali. La ratio della norma, che, per le società di capitali, prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 c.c. della decisione o della delibera di approvazione della domanda di concordato (fallimentare o preventivo), secondo la già citata relazione governativa allo schema di decreto legislativo, consisterebbe in un allineamento ad altre ipotesi di carattere societario (ad es. emissione di obbligazioni, aumento delegato del capitale, trasformazione di società di persone), che impongono di formalizzare attraverso l'intervento del notaio le decisioni concernenti la proposta di concordato riguardanti le società di capitali e che quindi ne impongono la pubblicità nel registro delle imprese.

Il richiamo integrale dell'art. 2436 c.c. comporta che tutte le disposizioni in tale articolo contenute si applicano alla decisione o alla delibera di approvazione della domanda di concordato, compresa quella contenuta nel terzo comma, che, come si è visto, costituendo un'ipotesi di pubblicità costitutiva, fa decorrere gli effetti della domanda dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della decisione o della delibera di approvazione della domanda stessa.

La sottoposizione alla pubblicità costitutiva della domanda di concordato delle società di capitali è coerente con altre disposizioni della riformata legge fallimentare:

- l'art. 16, secondo comma, dispone che gli effetti nei confronti dei terzi della sentenza dichiarativa del fallimento si producono dalla data di iscrizione della sentenza stessa nel registro delle imprese⁴⁵;
- l'art. 18, quarto comma, in applicazione del principio contenuto nell'art. 16, dispone che il termine per il reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento decorre per tutti gli interessati, diversi dal debitore, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della sentenza;
- l'art. 105, sesto comma, dispone che la cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese;

⁴² Cfr. Cass. 12/6/1996, n. 5416. Per una completa ricostruzione delle teorie ante e post riforma societaria cfr. C.A.Busi, *Assemblea e decisione dei soci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata*, Cedam, 2008, pagg. 1341 e segg.

⁴³ Ex plurimis cfr. F.Guerrera, *Società di Capitali*, Art. 2436, Commentario a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, Jovene 2004.

⁴⁴ Cfr. C.Ibba, *Registro delle Imprese*, in Riv.Not. 2008, 3, 513.

⁴⁵ Per il coordinamento tra la citata norma e gli artt. 42 e 44 L.F. cfr. L.Guglielmucci, *Diritto Fallimentare*, G.Giappichelli 2008, pag. 103.

- l'art. 182-bis dispone che l'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese⁴⁶;
- l'art. 214, primo comma, L.F. dispone che al concordato di società nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa si applicano le disposizioni dell'art. 152 L.F.

Si può, quindi, affermare che anche il legislatore della riforma fallimentare ha voluto perseguire quelle esigenze di certezza, stabilità e funzionalità offerte dalla pubblicità costitutiva, già perseguite con la riforma societaria.

3.4. Effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese della proposta di concordato preventivo delle società di capitali. Le conclusioni cui si è sopra pervenuti (pubblicità costitutiva dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione o della delibera di approvazione della domanda di concordato) non necessitano di ulteriori approfondimenti nella procedura di concordato fallimentare, in cui i principali effetti nei confronti dei terzi si sono già prodotti, essendo già aperta e tuttora in corso la procedura di fallimento.

Per il concordato preventivo, invece, tali conclusioni devono essere ulteriormente verificate in relazione alla procedura di ammissione ed in relazione agli artt. 168 e 169 L.F.

Quanto alla procedura, è condivisibile l'opinione secondo la quale l'iscrizione nel registro delle imprese non costituisce una condizione di legittimazione della società, in quanto la sua mancanza è regolarizzabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c.⁴⁷

In relazione alle altre norme citate, invece, si ricorda che successivamente al deposito della domanda, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, e ai sensi dell'art. 169, che richiama l'art. 45, le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi sono senza effetto rispetto ai creditori e quindi sono senza effetto le iscrizioni ipotecarie e le trascrizioni di atti traslativi o costitutivi di diritti reali su beni immobili.

Come si conciliano, allora, le norme su citate, che fanno decorrere gli effetti della domanda di concordato (ricorso) dalla data della sua presentazione, con la norma che impone l'iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato, attuando così una pubblicità costitutiva, dalla cui data dovrebbero, invece, decorrere gli effetti della domanda stessa?

Uno dei primi commenti dopo la riforma definisce *"potenzialmente assai critica la situazione preconcordato"*, in presenza del citato obbligo di iscrizione: *"se infatti la delibera fosse accessibile ai terzi prima dell'ammissione al concordato, qualcuno potrebbe medio tempore acquisire diritti preferenziali sul patrimonio della società"*⁴⁸. Di conseguenza, secondo l'Autore citato, l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese dovrebbe ritenersi *"un mero effetto pubblicitario della delibera"*.

La tesi non appare fondata, perché vanificherebbe la disposizione di cui all'art. 152, terzo comma, L.F. e, in particolare, il richiamo all'art. 2436 c.c. Mentre, invece, come si è sopra esposto, la disposizione è sistematicamente coerente con la nuova legge fallimentare e la relazione governativa le attribuisce la stessa portata e funzione del diritto comune.

⁴⁶ Non è stabilito quale debba essere la forma degli accordi; sembra logico ipotizzare la forma scritta, ma non quella notarile, per cui avremmo un'ipotesi di pubblicità legale senza atto notarile.

⁴⁷ Così D.Galletti, *Il nuovo diritto fallimentare*, Zanichelli 2006, t.II, pag. 2322.

⁴⁸ D.Galletti, sopra citato.

Inoltre l'espressione *"un mero effetto pubblicitario della delibera"* è priva di significato, a meno che non si voglia degradare la formalità di iscrizione a mera pubblicità notizia, con un'evidente forzatura della norma.

Peraltro, il paventato pericolo di malizioso utilizzo della norma, sarebbe facilmente sventato effettuando nella medesima giornata (o in tempi molto ravvicinati) i due depositi, in cancelleria e nel registro delle imprese. E' pur vero che l'iscrizione nel registro delle imprese (che attua la pubblicità legale) non è contestuale al deposito della domanda nel medesimo registro⁴⁹, per cui potrebbe verificarsi che la domanda sia depositata in cancelleria e depositata, ma non ancora iscritta, nel registro delle imprese; tuttavia, difficilmente i terzi potrebbero conoscere l'esistenza del deposito in cancelleria, non costituendo tale adempimento una forma di pubblicità.

Sembra, pertanto, ragionevole ritenere che gli artt. 168 e 169 L.F. troveranno applicazione dalla data di presentazione del ricorso, purché, prima degli eventi da tali norme previsti, sia stata effettuata la pubblicità nel registro delle imprese, imposta dall'art. 152 L.F., richiamato dall'art. 161 L.F.

Facendo un esempio concreto, nel caso in cui un creditore abbia iscritto un'ipoteca giudiziale sui beni di una società di capitali, dopo il deposito in cancelleria della domanda di concordato preventivo da parte della società debitrice, ma prima dell'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di approvazione della domanda di concordato, tale ipoteca avrà pieno effetto nei confronti degli altri creditori concorrenti. Diversamente accadrebbe se si ritenesse, infondatamente, che l'iscrizione nel registro delle imprese della domanda costituisce *"un mero effetto pubblicitario della delibera"*.

Naturalmente troverà sempre applicazione l'art. 2193, primo comma, c.c., per cui sarà possibile opporre al terzo creditore ipotecario la domanda di concordato preventivo, dimostrando che questi ne aveva avuto conoscenza, con la conseguente inefficacia dell'ipoteca giudiziale⁵⁰.

3.5. La proposta di concordato fallimentare presentata da uno o più creditori o da un terzo. Limitatamente alla pubblicità prevista dall'art. 152 L.F., si deve rammentare che mentre la domanda di concordato preventivo può essere presentata solamente dall'imprenditore in crisi (art. 161 L.F.), quella di concordato fallimentare può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo ed anche dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, purché in questi ultimi tre casi sia decorso almeno un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (art. 124 L.F.).

La proposta di uno o più creditori o di un terzo senza il coinvolgimento della società fallita potrà avere ad oggetto quasi esclusivamente la cessione ad un assunto (uno o più

⁴⁹ Art. 11 D.P.R. 7 novembre 1995, n. 581.

⁵⁰ Sostanzialmente la tesi del testo coincide con quanto sostenuto per il fallimento da L.Guglielmucci su citato nella nota 45: *"... gli atti compiuti dal fallito dopo il fallimento sono inefficaci indipendentemente dalla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. La previsione che gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese significa però che l'inefficacia non è opponibile ai terzi di buona fede."* Non dice però l'Autore se spetti al terzo provare la sua buona fede o se invece incombi sugli organi della procedura provare la mala fede del terzo. Sembra corretta la seconda ipotesi, perché nel nostro ordinamento la buona fede è presunta (art. 1147, terzo comma, c.c.) e perché l'art. 2193, primo comma, c.c. espressamente fa carico a chi è obbligato a chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di provare che il terzo era comunque a conoscenza del fatto non iscritto.

creditori o un terzo) dei beni e delle azioni di pertinenza della massa, così come accadeva prima della riforma. Mentre la proposta di uno o più creditori o di un terzo, avente anche per oggetto la riorganizzazione societaria, non potrà essere attuata senza la concorrente decisione degli organi sociali della società fallita competenti a modificare lo strumento societario⁵¹.

Alcuni dei primi commenti pratici della riforma hanno affermato che la disciplina prevista dall'art. 152 L.F. (delibera di approvazione della proposta e sua iscrizione nel registro delle imprese) si applica anche alle società creditrici o comunque terze che presentino una proposta di concordato fallimentare nella procedura di fallimento di un'altra società⁵².

L'affermazione è errata ed è certamente addebitabile ai limiti meramente divulgativi del lavoro. Infatti, l'art. 152 L.F. disciplina esclusivamente la proposta di concordato proveniente dalla società fallita, la cui decisione, nelle società di capitali, potendo incidere profondamente sull'assetto societario e sui diritti dei soci, come altre ipotesi di carattere societario (ad es. emissione di obbligazioni, aumento delegato del capitale, trasformazione di società di persone), deve essere formalizzata attraverso l'intervento del notaio (così la più volte ricordata relazione governativa).

Per la società esterna al fallimento (creditrice o comunque terza) la proposta è invece un mero atto di gestione, che come tutti gli atti di gestione non è soggetto a pubblicità legale, almeno fino a quando non incidano sull'assetto e sui diritti dei soci della stessa società esterna al fallimento.

4. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL NOTAIO.

Il notaio è un pubblico ufficiale istituito, tra l'altro, per ricevere gli atti tra vivi, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti (art. 1 Legge 16 febbraio 1913, n. 89, di seguito chiamata L.N.).

Il notaio non può rifiutare il proprio ministero (art. 27 L.N.), a meno che l'atto sia espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume o all'ordine pubblico (art. 28 L.N.). Inoltre il notaio, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 (regolamento notarile), impone al notaio un generale dovere di accertare la legittimazione e la capacità di chi interviene negli atti da lui ricevuti o autenticati.

Il notaio deve, quindi, esercitare un controllo di legalità sull'atto e, nel caso di decisioni o delibere di società di capitali, deve chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese dopo aver verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge (art. 2436 c.c.).

Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, non deve chiedere l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese e di ciò deve dare comunicazione agli amministratori, i quali possono o convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti o ricorrere al tribunale per l'omologa giudiziaria (art. 2436 c.c.).

Al notaio che, risultando manifestamente inesistenti le condizioni stabilite dalla legge, chiede comunque l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, possono essere irrogate le sanzioni disciplinari della sospensione e della sanzione pecuniaria (art. 138 bis L.N.); inoltre lo stesso notaio potrà incorrere eventualmente nella responsabilità civile.

Queste disposizioni di carattere generale devono essere coordinate con le specifiche disposizioni in materia di concordato, che già prevedono un controllo di legalità da parte degli organi della procedura e anche di merito da parte del ceto creditorio.

⁵¹ Cfr. F.Guerrera – M.Maltoni, Concordati giudiziali e operazioni societarie di "riorganizzazione", Studi e Materiali CNN, 2/2007, pag. 1000

⁵² Cfr. D.di Majo, Compendio di diritto fallimentare, Simone 2007, pag. 139.

Il controllo notarile non potrà, pertanto, avere per oggetto il contenuto della proposta di concordato, ma dovrà essere sostanzialmente limitato alla competenza dell'organo societario che approva la delibera, in base alla legge o allo statuto, e alla regolarità del procedimento decisionale.

In buona sostanza, ad esempio, se la delibera è assunta dagli amministratori, mentre una clausola statutaria attribuisce all'assemblea la competenza a deliberare sull'approvazione della proposta concordataria, il notaio, dopo aver doverosamente illustrato le norme di legge, deve verbalizzare la delibera che sia stata comunque assunta dall'organo incompetente, ma deve rifiutarsi di chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

In modo analogo deve comportarsi il notaio nel caso di irregolare convocazione o costituzione dell'organo collegiale competente.

Infine, nel concordato fallimentare, il notaio non deve chiedere l'iscrizione della delibera di approvazione della domanda, assunta dagli organi della società fallita, senza il rispetto dei termini previsti dall'art. 124, primo comma, L.F.⁵³

In tutte le ipotesi di cui sopra, il notaio, ai sensi dell'art. 2436 c.c., dovrà dare comunicazione della mancata iscrizione agli amministratori, i quali potranno esercitare le facoltà indicate dal citato art. 2436 c.c.

Se, invece, il notaio ritiene adempite le condizioni stabilite dalla legge, dovrà provvedere a chiedere l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 152, terzo comma. L.F. E ciò dovrà fare con tempestività e diligenza, coordinandosi con gli amministratori obbligati al deposito della domanda in cancelleria. E ciò al fine di evitare le conseguenze dannose esposte nel precedente paragrafo 3.4.

La ritardata o mancata iscrizione della delibera di approvazione della domanda di concordato (sempre che non vi sia un legittimo motivo di rifiuto), così come la richiesta di iscrizione di una delibera illegittima comporta per il notaio responsabilità disciplinare e anche civile, per il risarcimento dei danni eventualmente cagionati al debitore, ai creditori ed anche ai terzi.

Bruno Panella
notaio in Udine

⁵³ Deve essere decorso almeno un anno dalla dichiarazione di fallimento e non devono essere decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.